



REGOLAMENTO

**sugli appalti di forniture e servizi, sulla gestione delle risorse finanziarie
e sull'ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

* * *

Adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 11.12.2015

Aggiornato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 23.04.2018

TITOLO I

Affidamenti di forniture e servizi.

Art. 1 - Normativa e campo di applicazione.

1. La Fondazione, in quanto organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. d) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si attiene alla normativa nazionale e provinciale in materia di aggiudicazione di forniture e servizi, ed agisce nel rispetto dei principi di economicità, buon andamento dell'amministrazione, trasparenza, libera concorrenza e parità di trattamento.
2. In conformità alle norme dell'ordinamento provinciale ed alle direttive emanate dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dei propri Enti strumentali, la Fondazione si avvale dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, per lo svolgimento di tutte le procedure ad evidenza pubblica dal valore a base d'asta superiore alla soglia entro cui è consentito l'affidamento diretto.
3. Per gli affidamenti esperiti autonomamente, entro la predetta soglia, la Fondazione si conforma alle previsioni delle norme di legge e di questo regolamento, oltre che agli orientamenti espressi dall'Autorità nazionale anticorruzione con proprie linee guida, fatta salva la facoltà di discostarsene motivatamente.

Art. 2. Responsabile del procedimento.

1. Il Responsabile del procedimento di acquisizione di beni e servizi, anche ai sensi dell'art. 31 d.lgs. n. 50/2016 cit., è di regola individuato nella persona del Direttore.
2. Il Direttore può delegare la funzione ad altro dipendente della Fondazione per l'affidamento di una singola commessa o per l'approvvigionamento di categorie specifiche di beni o servizi.
3. La funzione di Responsabile del procedimento è tuttavia svolta, per l'approvvigionamento di beni e servizi mediante il fondo economale, dall'Economo.

Art. 3 - Spese in economia.

1. Per l'acquisizione di beni e servizi rientranti nelle categorie individuate dall'art. 32, l.p. 19 luglio 1990, n. 23 e sino alla soglia di spesa ivi prevista, la Fondazione provvede all'acquisizione in economia e mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento.
2. Nell'individuazione del contraente privato, il Responsabile del procedimento persegue il miglior temperamento tra i principi di parità di trattamento ed economicità dell'azione amministrativa.
3. Ai fini di cui al comma precedente, ove l'importo della spesa superi l'ammontare di Euro 5.000,00- oltre I.V.A., il Responsabile del procedimento fa sempre precedere l'affidamento della commessa da una ricognizione informale del mercato di riferimento, condotta – ove possibile – presso almeno tre operatori economici del settore. Ove il valore della commessa sia inferiore alla predetta soglia ovvero quando sia nota la specialità del bene o del servizio richiesto, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, si procede all'individuazione del contraente interpellando un solo operatore economico, purché questo appaia idoneo allo svolgimento della prestazione. Si prescinde in ogni caso dall'applicazione di questo comma ove l'affidamento avvenga mediante il

ricorso agli strumenti di mercato elettronico, di cui all'art. 5.

4. Gli affidamenti di cui al presente articolo sono ordinati nei limiti di programmi periodici di spesa, approvati dal Direttore con propria determinazione.

5. L'affidamento si perfeziona con la sottoscrizione del relativo contratto o comunque con la comunicazione dell'ordinativo all'operatore economico, secondo gli usi commerciali.

Art. 4 - Affidamenti mediante trattativa privata.

1. Nell'ipotesi in cui l'acquisizione di beni o servizi debba avvenire mediante affidamento a trattativa privata ai sensi dell'art. 21 co. 4 l.p. 19 luglio 1990, n. 23, il Responsabile del procedimento individua l'operatore economico idoneo all'affidamento diretto della commessa secondo le modalità di cui al comma terzo dell'articolo che precede.

Art. 5 – Mercato elettronico.

1. Nei limiti in cui ciò sia prescritto dalla normativa vigente, la Fondazione provvede all'approvvigionamento dei beni e dei servizi necessari al proprio fabbisogno mediante il ricorso agli strumenti del mercato elettronico.

2. L'individuazione del contraente mediante gli strumenti di mercato elettronico tiene luogo agli adempimenti di cui agli artt. 3 co. 3 e 4 del presente Regolamento.

Art. 6 – Principio di rotazione.

1. Nell'ambito dei contratti affidati secondo le procedure di cui agli articoli che precedono, la Fondazione assicura il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

2. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.

3. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie, oppure quando l'individuazione del contraente, effettuata ai sensi dell'art. 21 co. 4 o dell'art. 32 della l.p. n. 23/1990, sia preceduto da una indagine di mercato che consenta a tutti i potenziali operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse allo svolgimento della commessa. A tal fine, si procede mediante la pubblicazione, sul portale internet della Fondazione, di un avviso pubblico recante l'indicazione dell'oggetto della commessa, del suo valore, dei requisiti di partecipazione e delle modalità di selezione del contraente che la Stazione appaltante intende perseguire. Il termine concesso agli operatori economici per la presentazione della propria manifestazione d'interesse non è inferiore a dieci giorni. Qualora, alla scadenza del predetto termine, siano pervenute meno di tre manifestazioni d'interesse da parte di operatori in possesso dei requisiti per lo svolgimento della commessa, il RUP ha facoltà di integrare l'indagine di mercato mediante invito a presentare la propria disponibilità a contrarre indirizzato nominativamente ad una selezione di ulteriori operatori del mercato di riferimento. Nell'individuazione del contraente a seguito della procedura descritta da questo comma, il RUP considera tutte le manifestazioni d'interesse pervenute o sollecitate, purché esse pervengano da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti per

l'affidamento della commessa.

4. Al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli operatori invitati o affidatari di micro-prestazioni in regime di affidamento diretto da parte della Fondazione, il principio di rotazione si applica, nelle forme di cui al comma 2, con riferimento ad affidamenti ricadenti nella medesima fascia di valore economico. Ai fini del presente comma, sono individuate le seguenti fasce: da 1 a 1.999 Euro, da 2.000 a 4.999 Euro, da 5.000 a 9.999 Euro, da 10.000 Euro alla soglia di valore massimo stabilita dalla legge per l'affidamento diretto.

5. E' consentito derogare alle previsioni quando l'affidamento della prestazione al contraente uscente costituisca la miglior scelta, in termini di efficacia ed efficienza, per la Stazione appaltante, tenuto conto del grado di soddisfazione maturato nell'ambito dell'affidamento precedente e della necessaria proporzionalità tra l'esigenza di tutela della parità di trattamento degli operatori economici e la gravosità della procedura di selezione del contraente, in relazione al valore dell'opportunità economica costituita dall'affidamento. Il RUP motiva specificamente in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dal presente comma nella determina a contrarre o nell'atto di ordinazione della prestazione, assunto secondo le disposizioni che precedono.

6. È consentito, in ogni caso, prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo per gli affidamenti di valore inferiore ad Euro 1.000,00-, e nei casi in cui la particolare struttura del mercato determini l'effettiva assenza di alternative parimenti valide all'affidamento della prestazione al contraente uscente.

TITOLO II

Gestione delle risorse finanziarie

Art. 7 - Conti correnti bancari.

1. Per la gestione delle proprie risorse finanziarie, la Fondazione si avvale di un conto corrente bancario.

2. L'individuazione dei soggetti abilitati ad operare sullo stesso conto corrente è rimessa ad apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

3. Salvo quanto previsto dagli artt. 8 e 9, la liquidazione dei corrispettivi dovuti per l'esecuzione delle commesse svolte a favore della Fondazione è di regola effettuata mediante bonifico bancario, previa attestazione del corretto adempimento della controprestazione resa dal Responsabile del relativo affidamento.

4. Il bonifico bancario è disposto dai soggetti abilitati ad operare sui conti correnti della Fondazione ai sensi del comma 2 ed è effettuato anche attraverso appositi strumenti di *internet banking*.

Art. 8 - Fondo economale.

1. E' istituito presso la Segreteria generale un fondo economale per fare fronte, mediante utilizzo di denaro contante, alla gestione di cassa delle spese di non rilevante ammontare, inerenti la gestione e le attività ordinarie della Fondazione.

2. Il Direttore nomina tra il personale della Segreteria generale un Economo, il quale è responsabile della

conservazione e della gestione del fondo. Egli provvede ai pagamenti, ne tiene puntualmente traccia in un apposito registro di contabilità, tenuto anche in formato elettronico, e cura la conservazione dei relativi giustificativi di spesa.

3. Per la gestione del fondo economale, l'Economo può altresì avvalersi di carte di pagamento elettroniche ricaricabili. Delle operazioni effettuate mediante le stesse e del relativo saldo è fornita adeguata evidenza nel registro di cui al comma 2.

4. Mediante il fondo economale può farsi fronte a spese non superiori ad Euro 500,00-, e relative all'acquisto stesse categorie di beni e servizi per cui sia consentito l'approvvigionamento in economia ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.

5. E' in ogni caso consentito l'utilizzo del fondo economale per l'effettuazione di pagamenti in contanti relativi all'acquisizione di beni e servizi diversi ed oltre la soglia di valore individuata dal comma precedente, ove non sia consentito o non sia conveniente fare fronte alla spesa mediante strumenti di pagamento diversi.

6. La dotazione del fondo economale è stabilita con provvedimento del Direttore, che ne autorizza il periodico reintegro su richiesta dell'Economo mediante prelevamento di denaro contante dai conti correnti della Fondazione o accredito sul *plafond* delle carte di pagamento di cui al comma 5.

7. Per fare fronte alle piccole spese attinenti il funzionamento del Museo Casa De Gasperi e del Museo Per Via, l'Economo può affidare stabilmente al personale dipendente o ai collaboratori in servizio presso le stesse Strutture una appropriata disponibilità di denaro contante proveniente dal fondo economale. L'impiego di tale denaro è comunque subordinato alla puntuale autorizzazione dell'Economo, il quale - verificata la congruità della spesa con le prescrizioni di cui al presente articolo - autorizza l'esborso anche per le vie brevi. Effettuato il pagamento, il dipendente o il collaboratore trasmette tempestivamente all'Economo il relativo giustificativo di spesa e dà conto del denaro residuo rimasto in sua custodia. Gli esborsi effettuati secondo tale modalità ed il denaro affidato dall'Economo a terzi dipendenti o collaboratori trovano adeguata e tempestiva evidenza nel rendiconto di cui al comma 2.

Art. 9 - Carte di credito a saldo.

1. Il Presidente ed il Direttore della Fondazione sono autorizzati ad essere titolari di carta di credito a saldo, a valere sul conto corrente della Fondazione.

2. La carta di credito è esclusivamente uno strumento di pagamento e non esonera il titolare dal rispetto delle norme vigenti in materia di acquisti.

3. Il titolare deve adottare idonee procedure di sicurezza per la custodia ed il buon uso della carta di credito.

4. L'utilizzo della carta di credito a saldo è consentito per fare fronte all'approvvigionamento di beni e servizi afferenti alle categorie merceologiche di cui sia consentita l'acquisizione in economia ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento e sino alla soglia di valore di Euro 2.000,00- per la singola transazione.

5. Il titolare della carta, entro i primi dieci giorni del mese, deve far pervenire alla Segreteria generale i documenti giustificativi delle spese sostenute nel mese precedente.

6. In caso di smarrimento della documentazione, il titolare dichiara per iscritto e sulla propria responsabilità la natura della spesa sostenuta e la sua attinenza ad una delle categorie degli esborsi ammessi. La dichiarazione così redatta tiene luogo, in via eccezionale, alla documentazione giustificativa richiesta ai sensi del comma precedente.

7. Le somme non riconosciute sono recuperate direttamente sulla retribuzione o compenso del titolare ovvero mediante richiesta scritta di rimborso.

8. E' inoltre consentito l'impiego della carta di credito a saldo per fare fronte a spese derivanti da affidamenti di beni e servizi diversi da quelli individuati dall'art. 3 del Regolamento o per importi superiori alla soglia ivi individuata, qualora non sia possibile o non sia conveniente provvedere al pagamento nelle forme ordinarie. E' in ogni caso assicurato il rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento applicabili all'affidamento della relativa commessa.

Art. 10 - Fatturazione elettronica e scissione dei pagamenti.

1. La Fondazione, in quanto soggetto a ciò tenuto in forza dell'art. 1, co. 209 ss., l. 24 dicembre 2007, n. 244, riceve la documentazione fiscale inerente le prestazioni commerciali svolte a proprio favore esclusivamente in formato elettronico ed in ogni caso provvede allo loro liquidazione soltanto ove tale condizione sia soddisfatta.

2. Con riferimento agli approvvigionamenti avvenuti mediante il fondo economale di cui all'art. 8, è tuttavia consentita, in considerazione della particolarità delle forme negoziali osservate, la ricezione di documenti fiscali redatti in forma cartacea.

3. La ricezione di documenti fiscali in forma cartacea è del pari consentita per gli acquisti perfezionati mediante carta di credito a saldo ex art. 8 del presente Regolamento, salvo che nelle ipotesi disciplinate dal co. 8 della stessa norma.

4. Nei casi previsti dai commi 2 o 3, la documentazione fiscale può consistere in uno scontrino o ricevuta fiscale anche non nominalmente intestato alla Fondazione, purché l'Economo o il titolare della carta di credito impiegata ne attesti l'attinenza ad una specifica fornitura contratta nell'interesse della Fondazione.

5. Ai sensi dell'art. 17 ter d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la Fondazione applica altresì il regime della scissione dei pagamenti nei confronti dei propri fornitori. Restano tuttavia esclusi dal predetto regime i pagamenti effettuati ai sensi degli artt. 8 e 9 del presente regolamento, quando essi corrispondano a prestazioni ordinate, per conto della Fondazione ma in nome proprio, dai soggetti titolati ad operare secondo le disposizioni predette, e siano documentati attraverso scontrino fiscale, ricevuta fiscale o fattura intestata al soggetto precedente.

TITOLO III

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 10 - Normativa applicabile ed esclusioni.

1. La Fondazione adempie, per quanto di propria competenza, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 ss. della l. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

2. In conformità con la determinazione dell'AVCP 7 luglio 2011 n. 4, rimangono escluse dall'applicazione della disciplina di cui al comma 1 le spese effettuate mediante il fondo economale disciplinato dall'art. 8 del presente Regolamento, salvo che nelle circostanze di cui al quarto comma dello stesso articolo.

3. Sono altresì escluse dall'applicazione della disciplina in parola le spese affrontate mediante carta di credito a saldo dai rispettivi titolari, nei limiti di cui all'art. 9 del presente Regolamento e salvo che nelle circostanze di cui all'ottavo comma dello stesso articolo.

* * *